

BOZZE DI STAMPA

1 aprile 2022

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della
famiglia (2459)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» con le seguenti: «sul reddito familiare».

1.100

BOTTO

Al comma 2, lettera a), e ovunque essa ricorra nel testo, dopo la parola: «figli» aggiungere le seguenti: «, anche adottivi.».

1.101

BOTTO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del carico di cura, incrementando i coefficienti relativi ai componenti con disabilità o non autosufficienza».

1.2

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «i quali costituiscono in ogni caso parametro prevalente ai fini del calcolo dell'importo delle misure di sostegno al reddito.».

1.3

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) attuare una riforma fiscale che preveda l'introduzione di una "no tax area famiglia" e di scaglioni differenziati, con importi diversi a seconda del contesto familiare del contribuente.».

1.4

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «il lavoro del» aggiungere la seguente: «genitore».

1.102

BOTTO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) promuovere iniziative in favore delle famiglie con figli con disabilità, anche attraverso l'implementazione di modelli di lavoro agile o fles-

sibile volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro con quelli di cura del figlio con disabilità.»

1.5

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «che costituiscono una duplicazione delle misure vigenti ovvero delle misure introdotte in attuazione della presente delega».

1.0.1

DRAGO, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Delega al Governo per la modifica alla disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in luogo del reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti del nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, assumere il reddito al netto delle imposte dovute sullo stesso reddito complessivo eventualmente decurtate delle detrazioni spettanti;

b) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, modulare la percentuale da applicare all'indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oggi stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto nella misura del 20 per cento, prevedendo almeno tre diversi scaglioni, in funzione della consistenza del nucleo familiare e dell'eventuale presenza, all'interno del nucleo, di soggetti in condizioni di disabilità;

c) ridefinire la scala di equivalenza recata dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, allo scopo di rafforzare le maggiorazioni previste per i nuclei familiari numerosi, con particolare riferimento a quelli in cui siano presenti figli di età inferiore a 5 anni e quelli in cui siano presenti soggetti in condizioni di disabilità o non autosufficienza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole: «ISEE» aggiungere le seguenti: «come modificato dall'articolo 1-bis della presente legge».

Art. 2

2.1

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «incluso l'acquisto di prodotti e servizi culturali».

Conseguentemente:

a) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, dalle start-up innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

b) alla lettera e), dopo le parole: «viaggi di istruzione» aggiungere le seguenti: «, servizi o attività culturali e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui

al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, dalle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

2.4

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle misure previste dal presente articolo, con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, alle Regioni e agli enti locali spetta il compito di:

a) adeguare annualmente il numero dei posti disponibili presso i suddetti servizi in modo da soddisfare pienamente le esigenze della popolazione;

b) prevedere un numero adeguato di servizi con orario prolungato fino alle ore 19,30;

c) prevedere un numero adeguato di servizi aperti anche nei mesi di luglio e agosto;

d) promuovere e valorizzare l'istituzione di nidi familiari sul modello tedesco della *Tagesmutter*.».

2.0.100

BOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche per le pari opportunità e la famiglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno

o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai seguenti commi.

2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi nella valutazione del diritto all'assegno sociale.

3. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

- a) 2 per il primo percettore di reddito;
- b) 0,80 per il coniuge;
- c) 0,50 per il primo figlio;
- d) 1,5 per il secondo e il terzo figlio;
- e) 0,70 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.

6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.

7. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro trenta giorni successivi alla data di approvazione del presente articolo.»

2.0.1

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia)

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per le pari opportunità e la famiglia, è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai commi seguenti.

2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dedotti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi nella valutazione del diritto all'assegno sociale.

3. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

- a) 1 per il primo percettore di reddito;
- b) 0,65 per il coniuge;
- c) 0,5 per il primo figlio;
- d) 1 per il secondo e il terzo figlio;
- e) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.

6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.

7. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.».

Art. 3

3.1

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 1, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».

3.2

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire di un periodo di congedo dal lavoro, non inferiore a tre mesi, in caso di malattia grave o di necessità di assistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla malattia grave;».

3.100

BOTTO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «favorire il ricorso a piani territoriali integrati, al fine di contrastare la povertà educativa minorile, in particolare nelle zone ad alto rischio sociale, quali le periferie urbane e le aree interne individuate sulla base dei parametri e degli indicatori definiti dall'ISTAT in base al comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicem-

bre 2017, n. 205, incrementando la realizzazione di misure di rigenerazione urbana volte a recuperare spazi pubblici abbandonati da destinare ad attività educative e culturali gratuite per bambini e adolescenti e garantire l'inclusione sociale».

3.4

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «cinque ore» con le seguenti: «quindici ore».

3.5

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con un'indennità pari almeno all'80 per cento della retribuzione e aggiuntivo rispetto alle misure già previste per legge».

3.101

BOTTO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere l'incremento delle misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire anche l'intero ammontare del costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dall'ordinamento vigente, di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia nonché a prevedere, in sede di conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, una parte di quota da destinare ai comuni e alle regioni al fine di incrementare l'offerta dei servizi, ridurre le liste di attesa e i costi di gestione dei servizi per l'infanzia a gestione pubblica o di enti del Terzo settore.»

3.7

DRAGO, DE VECCHIS

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «obbligatorio» con la seguente: «facoltativo».

3.8

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere un periodo di congedo facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, di durata non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, da fruire entro ventiquattro mesi dalla nascita del figlio;».

3.9

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) garantire un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità, nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste;».

3.10

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere l'estensione del periodo del congedo di maternità post-partum fino a 180 giorni;».

3.102

BOTTO

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; prevedere, in particolare, la copertura integrale del costo dei libri per i figli successivi al terzo».

Art. 4

4.100

BOTTO

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere l'estensione del periodo del congedo di maternità post partum fino a centottanta giorni.»

4.101

BOTTO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) garantire un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità, nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste.»

4.2

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere agevolazioni in favore delle imprese che facilitano l'accesso al *part-time*;».

4.4

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere agevolazioni contributive in favore delle imprese per la sostituzione dei lavoratori in congedo per maternità o paternità;».

4.5

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere forme semplificate di attivazione del lavoro agile al fine di favorire la conciliazione tempi di vita e di lavoro, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;».

4.6

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere l'anticipazione di un anno del pensionamento per le madri-lavoratrici per ogni figlio a carico, mediante l'utilizzo dei contributi figurativi;».

4.7

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) introdurre la possibilità di pensionamento anticipato di almeno un anno per le madri lavoratrici a partire dal terzo figlio a carico;»

4.102

BOTTO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) stabilire il riconoscimento di specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale, per sostenere il lavoro femminile anche nelle realtà più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, dove il divario occupazionale tra i sessi è ancora maggiore.»

4.0.100

BOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni a favore delle adozioni internazionali)

1. In favore di ogni famiglia che adotta un minore straniero residente all'estero, ai sensi del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n.184 e successive modificazioni è riconosciuto un bonus nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 2024.

2. Nei confronti dei beneficiari del *bonus* di cui al precedente primo comma, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015. Nel caso le risorse di cui al primo periodo del medesimo Fondo non fossero sufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.1

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni a favore delle adozioni internazionali)

1. Per ogni famiglia che procede adotta un minore straniero residente all'estero, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, è riconosciuto un *bonus* nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.

2. Nei confronti dei beneficiari del *bonus* di cui al precedente primo comma, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2022 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.».

Art. 5

5.1

MAFFONI, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere agevolazioni alle famiglie nell'ambito dei servizi di trasporto locale;».

5.100

BOTTO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie» con le seguenti: «misure di sostegno diretto alle famiglie, in forma di bonus direttamente spendibile».

5.101

BOTTO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere agevolazioni contributive in favore delle imprese per la sostituzione dei lavoratori in congedo per maternità o paternità.».

5.2

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «la locazione» aggiungere le seguenti: «e l'acquisto» e sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».

5.102

BOTTO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate.».

5.103

BOTTO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere l'introduzione di un credito di imposta per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nuove assunzioni di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda.».

Art. 6

6.100

BOTTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità».

6.0.2

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Istituzione della Giornata della vita nascente)

1. La Repubblica riconosce il 25 marzo quale "Giornata della vita nascente", al fine di promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità e della solidarietà tra le generazioni.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali organizzano o promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di informazione e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere informazioni sulla gestazione, sulle comunicazione e sull'interazione relazionale precoci tra madre e figlio, sulle cure

da prestare al nascituro e alla donna in stato di gravidanza, sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sanitari e di assistenza esistenti nel territorio, nonché sulla legislazione in materia di tutela della madre e del padre lavoratori, anche allo scopo di evidenziare gli aspetti positivi dell'esperienza genitoriale.

3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 concorrono anche gli enti del Terzo settore impegnati nel sostegno alla maternità e alla famiglia.».

6.0.3

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazione per oneri)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c-ter*), è aggiunta la seguente:

"*c-quater*) le spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto";

b) al comma 1, dopo la lettera *i-quinquies*), è aggiunta la seguente:

"*i-quinquies. I*) le spese sostenute dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per l'iscrizione dei figli ai centri estivi";

c) dopo il comma *1-quater*, è aggiunto il seguente:

"*1-quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per consulenza psicologica e psicoterapia individuale e/o di coppia entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto".».

Art. 7

7.1

MAFFONI, DRAGO, RAUTI, DE VECCHIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.».
